

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 609-bis Violenza sessuale

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 - 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.